

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4758

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GRECO

Interventi a sostegno del settore scolastico

Presentata il 24 novembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutti i dati fotografano l’esistenza di una gravissima questione meridionale, più accentuata nelle isole, nel settore scolastico. Sono più bassi i livelli di apprendimento degli alunni; è più alto il numero degli abbandoni. Difficile immaginare che il *gap* nell’istruzione non incida sul divario complessivo nord-sud, anzi è probabile che ne sia la base e il risultato: le situazioni di disagio economico creano deprivazione culturale e questa accentua le differenze sia economiche che complessive. Un circolo vizioso che non si riesce a interrompere. Puntare sulla valorizzazione del capitale umano, investendo in particolare nelle situazioni di maggiore svantaggio, è un obiettivo ineludibile e non rinviabile. Ciò che si nota è, invece, il contrario: i bambini del sud avrebbero bisogno di stare di più a scuola e invece ci stanno di meno (si confrontino i dati sulla

diffusione territoriale del tempo pieno). Un’altra contraddizione nel modo di affrontare le situazioni più critiche è quella del sostegno agli alunni disabili, per i quali l’investimento è notevole ma il modo è sbagliato: insegnanti specializzati nominati in ritardo, spesso utilizzando le assegnazioni provvisorie e i precari, senza assicurare alcuna continuità didattica agli alunni. Inoltre, è sempre più diffusa la presenza di disabili all’interno di classi troppo numerose e con altre criticità: alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, immigrati che non conoscono la lingua italiana. La presente proposta di legge intende sostenere, con particolare riguardo delle regioni meridionali e insulari, il settore scolastico prevedendo una serie di interventi. L’articolo 1 prevede un finanziamento di 10 milioni di euro al fine di ampliare le iniziative sperimentali rivolte a bambini dai

24 ai 36 mesi di età, consentendone così l'accesso gratuito a partire dai due anni di età. L'articolo 2, al fine di garantire l'integrazione scolastica agli alunni disabili, interviene prevedendo un aumento dell'organico di sostegno; l'articolo 3, al fine di

contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo nelle regioni meridionali e insulari, prevede l'estensione del tempo scuola a 30 ore settimanali nella scuola primaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Iniziative sperimentali per l'ampliamento dell'offerta formativa).

1. Al fine di garantire, dall'anno scolastico 2018/2019, la realizzazione delle iniziative sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, è autorizzato un contributo annuo di 10 milioni di euro.

ART. 2.

(Aumento dell'organico di sostegno).

1. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 500 posti di sostegno agli alunni con disabilità.

ART. 3.

(Tempo pieno nelle scuole delle regioni meridionali).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo nelle regioni meridionali e insulari, di incrementare e di rendere più omogeneo sul territorio nazionale il servizio scolastico a tempo pieno o prolungato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 è prevista l'estensione del tempo scuola a 30 ore settimanali nella scuola primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, nelle scuole primarie i docenti assegnati ai posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13

luglio 2015, n. 107, sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse destinate all'attuazione della legge 24 settembre 1971, n. 820.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

